SCHEMA ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

BOZZA

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA

L’anno …… e questo giorno…… del mese di …… in ……… e precisamente presso ………

Avanti a me ………

Si sono presentati e personalmente costituiti:

- …..;

- …..;

-……;

PREMESSO CHE

i) La Regione Emilia-Romagna ha emanato il “BANDO PER PROGETTI DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE DI PROMOZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE – 2021”, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. \_\_\_\_\_;

ii) che le predette Società hanno presentato congiuntamente una proposta progettuale ai sensi del bando richiamato al punto precedente;

iii) che la proposta progettuale presentata contiene la dichiarazione di intenti delle predette Società di partecipare al progetto costituendosi in Associazione Temporanea di Imprese (di seguito indicata ATI), con l’indicazione del soggetto Capofila, finalizzata alla realizzazione dell’iniziativa selezionata dalla Regione Emilia-Romagna e riportata integralmente come allegato parte integrante del presente atto;

iv) che con determinazione n° ………. del XX/XX/XXXX la Regione Emilia-Romagna ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi e che il progetto risulta fra i finanziati;

v) che le stesse Società intendono realizzare congiuntamente l’iniziativa allegata al presente atto della premessa sotto forma di ATI ed eleggono a tal fine domicilio in, presso la sede di ………………………. .;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Tra le Società come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 COSTITUZIONE DELL’ATI

Tra le società elencate in premessa viene costituita un’ATI con carattere occasionale, circoscritto all’oggetto indicato all’art. 3.1, con mandato collettivo di rappresentanza ai sensi dell’art.1704 c.c.

La presente ATI non ha personalità giuridica e non determina, di per sé, organizzazione tra le Società riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali e conseguentemente sulla correttezza degli adempimenti contabili e fiscali eseguiti ed eseguibili da ciascuna Impresa in dipendenza dell’iniziativa affidata dalla Regione alla presente ATI.

ART. 3 OGGETTO DELL’ATI

L’oggetto della presente ATI è espressamente circoscritto all’esecuzione delle prestazioni principali, complementari ed accessorie previste per la realizzazione delle iniziative relative al progetto approvato dalla Regione con atto n. …… del …/../…., allegato al presente atto, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al bando della Regione Emilia-Romagna sopra richiamato.

I soggetti costituenti l’ATI, sul piano operativo e gestionale, apporteranno il proprio contributo nell’ambito del progetto come previsto da progetto stesso e dalle disposizioni del bando regionale richiamato in premessa.

ART. 4 CONFERIMENTO DI MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA.

Nell’ambito dell’ATI di cui all’art. 2, le società conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , e per essa al suo legale rappresentante, che accetta.

La società, nella sua qualità di Mandataria dell’ATI, è abilitata ad intrattenere rapporti con la Regione, in nome e per conto delle società mandanti.

Alla Società MANDATARIA spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle società Mandanti nei confronti della Regione Emilia-Romagna e dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura e fino all'estinzione di ogni rapporto dipendente dalla realizzazione dell'iniziativa allegata al presente atto.

In particolare, viene conferita procura al legale rappresentante di affinché possa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

i) stipulare contratti necessari alla realizzazione delle iniziative del progetto allegato;

ii) presentare il rendiconto delle spese sostenute con la relativa documentazione di progetto e incassare le somme dovute ed esonerare la Regione Emilia-Romagna da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati da essa mandataria;

iii) dare seguito agli obblighi previsti dal bando sopra richiamato per la realizzazione del progetto;

iv) stare in giudizio, anche in nome e per conto delle mandanti, nei confronti della Regione Emilia-Romagna e dei terzi;

v) compiere con i più ampi poteri ogni atto necessario alla esecuzione del progetto allegato, cosicché in nessuna occasione ed in nessun tempo possa a lui opporsi eccesso o difetto di potere, con promessa ed obbligo di avere per rato e valido sin d'ora il suo operato.

Il mandato è gratuito ed irrevocabile. La sua eventuale revoca, anche per giusta causa, non avrà effetto nei confronti della Regione Emilia-Romagna.

ART. 5 DIRITTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Dal momento della comunicazione alla Regione Emilia-Romagna del presente contratto, la Regione Emilia-Romagna potrà avvalersi di tutti i diritti e facoltà ad essa attribuiti dal presente contratto e dalla legge, senza necessità di specifica accettazione.

Dal momento della comunicazione alla Regione Emilia-Romagna del presente contratto, ogni modifica all’ATI richiederà il consenso unanime degli Enti e Imprese riuniti e la previa approvazione della Regione Emilia-Romagna.

Il presente mandato comporta la responsabilità esclusiva della Mandataria nei confronti della Regione Emilia-Romagna, per tutto quanto riguarda la realizzazione del progetto allegato, nelle modalità e i termini previsti nel bando, nonché il rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

In caso di inadempimento o di fallimento dell’Impresa Mandataria, la Regione Emilia-Romagna provvederà con proprio atto alla revoca del contributo per inadempimento.

ART. 6 COMPITI DEI PARTNER

Ciascun partner dell’ATI dovrà in particolare e in via esemplificativa:

i) Assicurare la corretta esecuzione delle proprie prestazioni;

ii) Mettere a disposizione della mandataria tutte le informazioni e la documentazione necessarie ed informarla nel modo completo e sollecito sulle attività svolte;

iii) Elaborare e fornire i dati necessari per il monitoraggio delle attività e per l’amministrazione e rendicontazione sulla base delle disposizioni del bando richiamato in oggetto e delle procedure definite dalla capofila.

ART. 7 DURATA DELL’ATI

La presente ATI si scioglierà automaticamente, senza necessità di alcuna formalità:

i) con la completa realizzazione del progetto e l'adempimento, da parte delle società, di tutte le obbligazioni previste dal bando sopra richiamato e la definizione di tutte le eventuali pendenze e controversie relative all'esecuzione del contratto stesso;

ii) con la revoca o la decadenza dal contributo decisa con proprio atto dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi del bando richiamato in premessa, fatte salve le eventuali pendenze e controversie relative all'esecuzione del contratto stesso.

ART. 8 CONTROVERSIE

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà deferita a…... (COMPILARE SECONDO QUANTO CONCORDATO FRA LE PARTI).

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti e la Regione Emilia-Romagna in ordine all’interpretazione, all’efficacia ed in generale all’attività delle parti nella realizzazione e rendicontazione del progetto oggetto del presente accordo sarà competente esclusivamente il Foro di Bologna.

ART. 9 DISPOSIZIONI GENERALI

Riguardo alla gestione del contributo regionale e alla realizzazione del progetto oggetto del presente accordo, per quanto non esplicitamente disposto nel presente accordo valgono le disposizioni contenute nel bando richiamato al punto i) in premessa.

Le parti, sottoscrivendo il presente accordo, prendono atto che la Regione Emilia-Romagna non sarà responsabile di eventuali contenziosi che dovessero insorgere fra le parti nel corso della realizzazione del progetto o successivamente alla sua conclusione.